



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA' E SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E DI ANTICIPAZIONI SUL TFR AL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA

Art. 1

Fonti e misura

Tenuto conto di quanto stabilito dal DPCM 20.12.1999, modificato dal DPCM 2.3.2001, relativo alla istituzione del trattamento di fine rapporto e dei fondi pensione per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento tipo per il personale delle CCIAA, approvato con decreto interministeriale 12.7.1982 e modificato con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 20.4.1995 n. 245, e dell'art. 2120 cc. 6-10 del Codice Civile, al personale dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro, Crotonese e Vibo Valentia possono essere concessi prestiti sull'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'importo massimo dell'80% e anticipazioni sul trattamento di fine rapporto (TFR) dell'importo massimo del 70% di quanto maturato alla data della richiesta.

Art. 2

Limiti e condizioni

Nel corso della vita lavorativa del dipendente possono essere concessi più prestiti sull'indennità di anzianità o sul trattamento di fine rapporto (TFR), tenendo conto di quelli già concessi e nel rispetto del limite complessivo di cui sopra.

Ai predetti prestiti si applica un tasso di interesse semplice determinato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Tale tasso è applicato sull'ammontare concesso, e gli interessi annui dovuti, dal mese successivo all'erogazione del prestito alla data di restituzione del prestito stesso, sono addebitati a carico degli emolumenti netti in rate mensili di identico importo per 12 mensilità.

Per quanto riguarda la quota capitale, è prevista la restituzione in unica soluzione all'atto della liquidazione finale dell'indennità di anzianità o del TFR: l'importo del prestito concesso sarà detratto dalla somma da corrispondere al dipendente, al netto delle imposte dovute secondo le modalità di liquidazione dei trattamenti di IFS e TFR previste dalle norme.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà per il dipendente di estinguere il debito totale,

comprensivo della quota di interessi maturata, in qualsiasi momento.

Le anticipazioni sul TFR, invece, possono essere concesse a dipendenti con almeno otto anni di servizio presso la CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto: dalla percentuale massima del 70% del montante maturato alla data della richiesta, al netto della imposta sostitutiva complessivamente dovuta, deve essere dedotta l'Irpef da versare da parte dell'Ente quale sostituto d'imposta, ottenendo il TFR netto complessivamente anticipabile.

Nel caso di richieste presentate dal personale trasferito alla CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia a seguito di processi di mobilità interna al sistema camerale, ai fini della quantificazione dell'indennità maturata all'atto della richiesta, sarà computata anche l'anzianità maturata presso la Camera di provenienza, a condizione che sia avvenuto il versamento del trattamento teoricamente liquidabile all'interessato all'atto del trasferimento, tenendo conto anche di eventuali prestiti concessi in precedenza.

Per i processi di mobilità da enti diversi dal sistema camerale si applicano le stesse regole, a condizione che non vi sia stata alcuna liquidazione al personale interessato di indennità di fine servizio da parte dell'Inps o dell'ente di provenienza.

Art. 3

Finalità

I prestiti sull'indennità di anzianità e sul TFR e le anticipazioni sul TFR sono concessi per le seguenti finalità:

- a) acquisto o costruzione di unità immobiliare destinata ad abitazione propria (residenza anagrafica) del dipendente o dei suoi figli;
- b) acquisto, costruzione, miglioramento o ristrutturazione di un'ulteriore unità immobiliare rispetto alla prima abitazione da destinare a propria residenza anagrafica;
- c) interventi di miglioramento e ristrutturazione di unità immobiliare destinata ad abitazione propria (residenza anagrafica) del dipendente o dei suoi figli;
- d) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti¹ dalle competenti strutture pubbliche, per il dipendente, per il coniuge o per i figli conviventi;
- e) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro o dei congedi per la formazione, ai sensi dell'art. 7 della L. 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 5 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151.

¹ L'interessato dovrà produrre una certificazione/attestazione del proprio medico curante che preveda la necessità dell'intervento/terapia.

Art. 4

Modalità di richiesta e di erogazione

La domanda di concessione del prestito o dell'anticipazione, corredata dalla documentazione di cui agli articoli seguenti, deve essere indirizzata al Segretario Generale, e deve contenere l'indicazione della motivazione e dell'importo richiesto: l'accoglimento o meno dell'istanza avverrà, entro 30 giorni, con l'adozione di un atto da parte del Segretario Generale.

Art. 5

Istruttoria

Nella valutazione delle domande di prestito o di anticipazione, l'Amministrazione esamina la documentazione presentata dal dipendente, verificandone la correttezza e l'adeguatezza, e tiene conto di eventuali prestiti concessi in precedenza.

In considerazione della particolarità dei casi che potrebbero esserle sottoposti, l'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di valutare caso per caso l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato.

Art. 6

Acquisto o costruzione di unità immobiliare

Nel caso di acquisto di unità immobiliare occorre presentare, prima della concessione del prestito o anticipazione, copia dell'atto notarile di compravendita, ovvero compromesso o atto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata autenticata.

Nel caso di costruzione di immobile occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, la relativa concessione edilizia corredata da un preventivo dettagliato redatto dall'impresa o dal professionista incaricato.

Nel caso di costruzione di immobile in cooperativa occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, una dichiarazione su carta intestata del presidente della cooperativa che attesti la qualità di socio intestatario del dipendente, unitamente a copia conforme del verbale di assegnazione o, in via subordinata, dell'atto di prenotazione con l'individuazione dell'alloggio prescelto.

Nel caso di riscatto di alloggio popolare occorre presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, dichiarazione da parte dell'Istituto assegnante da cui risultino l'impegno assunto e l'importo da pagare.

Nel caso di acquisto o costruzione in comproprietà con il coniuge o altra persona convivente, il prestito o l'anticipazione verranno concessi sulla base del valore complessivo dell'unità immobiliare, a prescindere dalla quota di proprietà spettante al richiedente.

Art. 7

Miglioramento o ristrutturazione di unità immobiliare

Per le spese relative al miglioramento o alla ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata ad uso abitazione del dipendente o dei suoi figli, ivi comprese le eventuali parti condominiali, è necessario presentare, prima della concessione del prestito o dell'anticipazione, al fine di verificare l'adeguatezza delle spese da sostenere, un preventivo dettagliato redatto dall'impresa o dal professionista incaricato o le fatture/ricevute se i lavori sono stati già eseguiti.

Art. 8

Spese sanitarie

Nel caso di spese sostenute o da sostenere dal dipendente per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge o per i figli conviventi, in linea di massima dovrà essere prodotto idonea fattura o ricevuta o un preventivo di spesa per la terapia o intervento da effettuare.

Art. 9

Fruizione congedi

Ai sensi dell'art. 7 della L. 53/2000 e dell'art. 5 del D.Lgs. 151/2001, il dipendente può richiedere un prestito sull'indennità di anzianità o sul TFR o un'anticipazione sul TFR ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro o dei congedi per la formazione: la richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facoltà di richiedere un prestito o un'anticipazione di entità superiore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 della presente disciplina, fornendo adeguata documentazione probatoria.

Art. 10

Norme finali

Il dipendente che abbia ottenuto la concessione di un prestito o di un'anticipazione è sottoposto alle norme che regolano la decadenza e la prescrizione nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I dati, dei quali gli uffici camerali entrano in possesso per le finalità di cui alla presente disciplina, sono trattati secondo la normativa vigente in materia.